



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Forlì

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
ed istituti di ogni ordine e grado
della Provincia
Loro sedi

e, p.c. Alle OO.SS. della scuola
Loro sedi

Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2025/26 . O.M. n. 36 e OM n. 37 del 28/02/2025, Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 29.01.2025 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.

Si comunica, per gli adempimenti di competenza, che sul sito del MIM e sul sito di questo Ufficio sono pubblicati:

- l'Ipotesi di C.C.N.I. 29.01.2025 relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA;
- l'O.M. n. 36 del 28.02.2025, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a. s. 2025/26;
- l'O.M. n. 37 del 28.02.2025, concernente la mobilità degli insegnanti di religione cattolica per l'a. s. 2025/26.

Nel rinviare ad un'attenta lettura dei sopracitati documenti, si ritiene utile evidenziare che:

1. I termini per la presentazione delle domande di mobilità, prodotte secondo gli appositi modelli reperibili nel sito del Ministero (al seguente link: <https://www.mim.gov.it/web/guest/modulistica5>), sono fissati rispettivamente:
 - dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025 per il personale docente;
 - dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025 per il personale educativo;
 - dal 14 marzo al 31 marzo 2025 per il personale A.T.A.;
 - dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025 per gli insegnanti di religione cattolica.

Le istanze dovranno essere presentate, **unitamente alla relativa documentazione**, esclusivamente on-line attraverso il portale *Istanze on line*.

Si sottolinea che le stesse devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli (dichiarazione sostitutiva D.P.R. 445/2000, facsimile

Dirigente: Giuseppe Foti

Sede di Forlì
Viale Salinatore n. 24 - 47121 - FORLÌ (FC)
Tel: 0543/451311
PEC: csafo@postacert.istruzione.it
e-mail: usp.fo@istruzione.it
Sito web: <http://fc.istruzione.it>

Sede di Rimini
C.so d'Augusto n. 231 - 47921 - RIMINI (RN)
Tel: 0541/717611
PEC: csarn@postacert.istruzione.it
e-mail: usp.rn@istruzione.it
Sito web: <http://rn.istruzione.it>



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Forlì

allegato alla presente) per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al CCNI, nonché ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o ordinanza (gli appositi allegati sono reperibili al seguente link: <https://www.mim.gov.it/web/guest/autodichiarazioni4>).

Le domande dei docenti di religione dovranno essere prodotte in versione cartacea corredate, tra gli altri, dal certificato di idoneità rilasciato dall'ordinario della/e diocesi di destinazione.

A differenza degli anni precedenti, il personale ATA di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della Provincia di titolarità o per sedi di altre Province mediante produzione di **un'unica istanza**.

Il mancato utilizzo dei modelli pubblicati sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito comporterà l'irricevibilità delle domande.

2. La richiesta di **revoca** della domanda può essere presentata entro i seguenti termini:
 - 20 aprile per il personale docente e personale educativo;
 - 2 maggio per il personale A.T.A.;
 - 22 maggio per gli insegnanti di religione cattolica.

3. Nella partecipazione alle operazioni di mobilità, sono soggetti ai **vincoli triennali**, di cui all'art. 1 dell'OM:
 - i docenti che hanno ottenuto la titolarità a seguito di domanda di mobilità volontaria sia territoriale che professionale avendo espresso un'indicazione di preferenza puntuale di sede (**ovvero richiesta puntuale di Istituzione scolastica**).In tale caso il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 dell'Ipotesi del CCNI 29.01.2025 e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa, e ai docenti beneficiari delle deroghe ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell'Ipotesi di CCNI;
 - i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova (computato ai fini del calcolo del triennio), nei medesimi tipi di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Forlì

Pertanto, esclusivamente per l'a.s. 2025/26, non essendo decorsi tre anni dalla nomina, tali docenti potranno presentare domanda di mobilità solo:

- nei casi in cui il vincolo triennale non si applica: nelle ipotesi di sovrannumero o esubero e in caso di applicazione dell'art. 33, cc. 5 o 6, della legge 104/1992, limitatamente ai fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso;
- nel caso in cui rientrino nelle deroghe per come di seguito specificato;
- i docenti destinatari di nomina a tempo determinato su posto sostegno, a decorrere dall'a.s. 2023/24, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 5, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023, possono presentare domanda di mobilità decorsi tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto l'anno di formazione e prova. Pertanto, esclusivamente per l'a.s. 2025/26, non essendo decorsi tre anni dalla nomina, tali docenti potranno presentare domanda di mobilità solo:
 - nei casi di situazioni sopravvenute di esubero o sovrannumero;
 - nel caso in cui rientrino nelle deroghe per come di seguito specificato.

4. Altresì, ai sensi dell'art. 34, comma 6 del CCNI 2025, i **dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex DSGA)** non partecipano alle procedure di mobilità volontaria per un triennio dall'assegnazione della sede definitiva di titolarità di prima destinazione, salvi i casi di deroga previsti dall'art. 34 commi 7 e 8 e dall'art. 44 comma 5 del CCNI 2025 per come di seguito specificato.
5. I docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo non possono partecipare alle operazioni di mobilità non essendo ancora immessi in ruolo.
6. I docenti in attesa di titolarità definitiva nella Provincia, al fine di ottenere la sede di titolarità, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento. Tale personale, ove non venga soddisfatto a domanda, anche per diversa Provincia, parteciperà d'ufficio al punto A) – Effettuazione della seconda fase – dell'Allegato 1 del CCNI seguendo le tabelle di vicinorietà dei comuni a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune della provincia di titolarità.
In caso di mancata presentazione della domanda, il personale scolastico di cui sopra parteciperà alla mobilità d'ufficio con punti zero.
7. I docenti non abilitati individuati, quali vincitori della procedura concorsuale di cui al D.M. 205/2023, su provincia e che non abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ottengono la sede di titolarità all'esito delle operazioni di mobilità.

pag. 3 di 7



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Forlì

8. La partecipazione alle operazioni di mobilità, **in deroga ai vincoli di permanenza** di cui al punto 3. e 4. è consentita alle seguenti categorie di docenti e del personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex DSGA):
- genitori di **figlio di età inferiore a 16 anni**, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 16 anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
 - coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli **artt. 21 e 33, cc 3, 5 e 6 della L. 104/1992**;
 - coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art. 42 del d. lgs. 151/2001** che rivestono la qualità di: 1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave; 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1); 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2); 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3); 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4);
 - il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile** di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n. 118;
 - figli di **genitore ultrasessantacinquenne**, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità.

Si rammenta che **per poter beneficiare della suddetta deroga è necessario compilare ed allegare alla domanda il modello G** pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità. In detto modello il personale interessato dovrà dichiarare di trovarsi in una delle categorie di cui sopra e dovrà indicare la residenza propria o degli assistiti, figli o genitore dichiarando anche la decorrenza dell'iscrizione anagrafica.

Nei casi di personale che rientra nelle categorie alle lettere b), c), d) è necessario **allegare la documentazione/certificazione comprovante la specifica situazione legittimante, unitamente al modello G.**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Forlì

9. In materia di **riconoscimento delle precedenze** nelle operazioni di mobilità di cui all'articolo 13, comma 1, e all'articolo 40, comma 1, del CCNI 2025 si evidenzia:
- all'articolo 13, comma 1, punti II e V, e all'articolo 40, comma 1, punti II e V, l'innalzamento a dieci del numero di anni in cui viene riconosciuta la precedenza a docenti e ATA, trasferiti a domanda condizionata o d'ufficio per non aver presentato domanda, ai fini del rientro nella scuola o nel comune da cui sono stati trasferiti in quanto soprannumerari. Ai fini della precedenza, il personale interessato dovrà compilare e allegare alla domanda la relativa "dichiarazione di servizio continuativo" (il cui facsimile è reperibile nel sito del Ministero);
 - la modifica dell'articolo 13, comma 1, punto IV, e dell'articolo 40, comma 1, punto IV, eliminando il principio del referente unico dell'assistenza.

Per usufruire della precedenza di cui all'art. 13, comma 1, **punto IV**, e all'art. 40, comma 1, punto IV, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione contestualmente alla domanda e allegare alla stessa la dichiarazione personale come da modello pubblicato presso il sito istituzionale di questo Ufficio.

Nei casi di assistenza al genitore o ai fratelli/sorelle non conviventi si raccomanda di documentare il diritto a fruire dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario mediante la produzione della richiesta dei suddetti benefici.

La **mancata indicazione del comune di ricongiungimento (codice sintetico)** preclude la possibilità di accoglimento della precedenza sia per il comune che per eventuali preferenze relative ad altri comuni; pertanto, la domanda sarà valutata senza diritto di precedenza.

Il personale con disabilità di cui all'art. 21 e art. 33, comma 6 L. 104/1992 può usufruire della precedenza di cui all'art.13, comma 1, punto III e art. 40, comma 1, punto III a condizione che abbia espresso come prima preferenza il comune di residenza. La preferenza sintetica per predetto comune è obbligatoria.

10. Con riferimento alla mobilità professionale è stato previsto che il **passaggio di ruolo su posto di sostegno** sia possibile per il personale docente che:
- abbia superato l'anno di prova nel ruolo di appartenenza;
 - sia in possesso di specializzazione sul sostegno per il grado di istruzione richiesto anche in assenza di abilitazione all'insegnamento sullo stesso.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Forlì

11. I movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso **i posti di educazione motoria della scuola primaria**, e viceversa, sono equiparati ai passaggi di cattedra.

In particolare, nel caso di istanza di passaggio verso il posto di educazione motoria è richiesto il possesso della specifica abilitazione conseguita a seguito di superamento del relativo concorso ordinario.

Nel caso di istanza di passaggio verso altre tipologie di posto/classe di concorso è necessaria la specifica abilitazione.

12. Si sottolinea l'importanza, ai sensi di quanto previsto dal CCNI, da parte delle SS.LL. di provvedere alla predisposizione delle graduatorie di Istituto per l'individuazione dell'eventuale personale soprannumerario entro i 15 gg successivi alla scadenza delle domande di trasferimento.

Ai fini della predisposizione della graduatoria interna dei perdenti posto si raccomanda alle SS.LL. di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle rispettive tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi previste dal CCNI, **con particolare attenzione alle novità introdotte dal contratto.**

Le SS.LL. vorranno fornire al personale interessato il supporto necessario per la corretta presentazione delle istanze, evitando di concentrare negli ultimi giorni utili le relative operazioni, al fine di non comprometterne l'esito.

Nel corso della presentazione delle domande e nell'espletamento delle procedure di mobilità del personale Docente, Educativo e A.T.A. – a.s. 2025/26, le SS. LL. potranno avvalersi del supporto:

- **Scuola Infanzia, Primaria e Personale Educativo:**
 - Litrico Patrizia (litrico.fc@istruzione.gov.it), tel. 0543/451324
 - Tuzzolino Giuseppina (giuseppina.tuzzolino@istruzione.it) tel. 0543.451322
- **Scuola secondaria di I grado:**
 - Mazzoni Lorenza (lorenza.mazzoni@istruzione.it) tel. 0543/451323
 - Velardi Rita (rita.velardi@istruzione.it) tel. 0543/451327
- **Scuola secondaria di II grado:**
 - Valtancoli Loretta (loretta.valtancoli.862@scuola.istruzione.it) tel. 0543/451336
 - Velardi Rita (rita.velardi@istruzione.it) tel. 0543/451327
- **Personale A.T.A.:**
 - Ruffilli Marina (marina.ruffilli.fo@istruzione.it) tel. 0543.451319



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Forlì

- Fotino Antonio (antonio.fotino@scuola.istruzione.it) tel. 0543.451318

Il dirigente
Giuseppe Foti

Sede di Forlì

Viale Salinatore n. 24 - 47121 - FORLÌ (FC)
Tel: 0543/451311
PEC: csafo@postacert.istruzione.it
e-mail: usp.fo@istruzione.it
Sito web: <http://fc.istruzione.gov.it>

Sede di Rimini

C.so d'Augusto n. 231 - 47921 - RIMINI (RN)
Tel: 0541/717611
PEC: csarn@postacert.istruzione.it
e-mail: usp.rn@istruzione.it
Sito web: <http://rn.istruzione.gov.it>